

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione del personale per l'espletamento del servizio di vigilanza per i test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, nazionale e locale, compresi quelli che si svolgono con metodologia TOLC, sia in presenza che in remoto, per i test di accesso alle scuole di specializzazione di area medica, ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, e a tutti i corsi post-laurea, e determina l'importo del gettone giornaliero dovuto per l'espletamento del servizio.

Art. 2

Individuazione del personale

Per l'individuazione del personale che deve essere preposto ai servizi di vigilanza di cui all'art. 1 viene pubblicata nell'apposita piattaforma di Ateneo, a cura del responsabile del procedimento, una richiesta di fabbisogno interno inserendo un termine per la presentazione della candidatura.

Nella richiesta di fabbisogno devono essere indicate le date di svolgimento delle prove, l'orario di impegno previsto, e se le prove si svolgono in presenza o in remoto.

La presentazione delle candidature sono comunque soggette a valutazione da parte del responsabile del procedimento con riferimento all'esperienza maturata in procedimenti analoghi.

Qualora le candidature presentate entro il termine non siano sufficienti per la copertura totale del servizio, il responsabile del procedimento può proporre la designazione diretta di altre unità di personale sulla base dell'esperienza già maturata al riguardo.

In via residuale, nel caso che il numero del personale dipendente disponibile non sia comunque sufficiente per il corretto e funzionale espletamento del servizio, è possibile individuare anche personale legato all'Ateneo da contratti di lavoro autonomo vigenti al momento dell'espletamento delle prove.

La designazione del personale previamente individuato sulla base dei precedenti commi del presente articolo viene effettuata con Decreto del Direttore Generale, su proposta del responsabile del procedimento e del Dirigente competente.

Nel Decreto di cui al comma precedente devono essere indicati i nominativi delle unità di personale e degli eventuali collaboratori designati, la tipologia di prova per la quale è richiesto l'espletamento del servizio di vigilanza, le date di svolgimento delle prove e gli orari per i quali il personale e collaboratori individuati si devono rendere disponibili.

Art. 3

Svolgimento del servizio

Per le prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato nazionale, vengono applicate le rispettive Linee Guida Ministeriali, eventualmente integrate, se necessario, con le indicazioni della Commissione nominata per quella determinata prova e del responsabile del procedimento.

Per le prove di accesso ai corsi a numero programmato locale, per i test TOLC, per l'accesso alle scuole di specializzazione di area medica e ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, oltre che per le prove di accesso ad altri corsi post-laurea, compreso il caso in cui le prove suddette si svolgano in remoto, il personale addetto alla vigilanza è comunque tenuto ad osservare le indicazioni della Commissione e del responsabile del procedimento.

In particolare, il responsabile del procedimento individua i responsabili d'aula, e assegna al personale designato per la vigilanza i rispettivi compiti, identificabili nella presa in consegna dei materiali concorsuali, nell'identificazione dei candidati e nella regolamentazione dell'accesso alle aule, nell'assegnazione dei posti e nella consegna e controllo dei supporti previsti agli studenti con disabilità, invalidità o disturbi specifici dell'apprendimento, nel conteggio dei presenti, nell'assistenza al sorteggio dei candidati per la verifica delle operazioni, nell'apertura dei sigilli dei plichi, nell'eventuale sostituzione dei plichi in caso di anomalie, nella sorveglianza e controllo dei candidati durante lo svolgimento della prova, nell'assistenza ai candidati al termine della prova nella fase di riconsegna dei materiali, e in tutte gli altri adempimenti necessari per l'assistenza alla commissione durante la prova e nelle fasi immediatamente successive.

Il responsabile del procedimento fornisce le necessarie indicazioni al personale addetto alla vigilanza anche qualora le prove di accesso si debbano svolgere in remoto.

Art. 4

Determinazione del compenso

Alle unità di personale che hanno svolto il servizio di vigilanza nell'ambito delle prove sopra indicate, sia in presenza che in remoto, compete un compenso di € 50,00 giornaliero, al lordo delle ritenute, anche in caso di partecipazione a più turni di vigilanza nella stessa giornata.

Il compenso dovuto può essere erogato a valere sulle entrate dell'Ateneo legate alle tasse di iscrizione dovute dai candidati per la partecipazione alle prove di accesso ai rispettivi corsi.

Per l'erogazione del compenso deve essere adottato, su proposta del responsabile del procedimento e del dirigente competente, un Decreto del Direttore Generale contenente l'elenco delle unità di personale che hanno svolto regolarmente il servizio, l'indicazione delle date in cui le prove si sono svolte, e il numero di giornate per le quali la singola unità di personale previamente designata è stata impegnata.

Il Decreto del Direttore Generale viene trasmesso agli uffici competenti dell'Amministrazione per la verifica, la liquidazione e il pagamento secondo le rispettive attribuzioni.

Art. 5

Entrata in vigore e disposizione transitoria

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza immediata, e si applica anche con riferimento al servizio di vigilanza eventualmente già in precedenza espletato per i test di accesso ai corsi a numero programmato nazionale e locale svolti in presenza, per i quali a tale data non dovesse risultare ancora attribuito il compenso di cui all'art. 4.